

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00 445 110877
Tel. +39 095 7720631
Fax. +39 095 7720641
<http://www.comune.maletto.ct.it>
e-mail: segreteria@comune.maletto.ct.it
segreteria@malettopec.e-etna.it

COPIA

ORDINANZA SINDACALE N. 25 DEL 27-09-2023

OGGETTO: LIMITAZIONI E DIVIETI ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE.

IL SINDACO

- PREMESSO che, l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche, ex commercio ambulante, è regolamentata in Sicilia dalla L.R. 1 marzo 1995, n. 18, aggiornata e coordinata con le LL.RR. 8 gennaio 1996, n. 2 e 22 dicembre 1999, n. 28;
- DATO ATTO che, l'art. 49 del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana, recante anche le disposizioni in materia di Commercio, disciplina la vendita in forma itinerante;
- CONSIDERATA la necessità di rivedere le norme che regolano l'afflusso nel Comune di Maletto dei commercianti su aree pubbliche e degli imprenditori agricoli che intendono operare in forma itinerante, ovvero con mezzi mobili e soste di limitata durata, stabilendo le limitazioni ed i divieti da rispettare, per motivi di sicurezza della viabilità, di carattere igienico sanitario, di sicurezza per i pedoni e per altri motivi di pubblico interesse;
- VISTA la L.R. 1 marzo 1995, n. 18 e successive modifiche e/o integrazioni;
- VISTO il testo coordinato delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali vigenti in Sicilia;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO, inoltre, il vigente Statuto Comunale.

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. il divieto di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, ovvero con mezzi mobili, sia per il settore alimentare che per quello non alimentare:
 - a) laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b) nelle vie e nelle piazze ove sono presenti problemi di viabilità;
 - c) in prossimità di scavi e/o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

DISPONE CHE

1. il commercio su aree pubbliche, in forma itinerante, ove consentito, può essere esercitato dagli operatori in possesso del titolo previsto dalla normativa vigente;
2. la durata massima consentita per ogni intervallo di sosta non può eccedere i 15 minuti ed é, comunque, limitata al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita,

- senza posizionamento di merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico - sanitarie;
3. fra una postazione di vendita e quella immediatamente successiva deve intercorrere una distanza non inferiore a 500 metri;
 4. le soste di durata superiore a quella di cui al punto 2), devono essere preventivamente autorizzate dagli uffici preposti del Comune e sono soggette al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico;
 5. è vietato arrecare disturbo con grida e schiamazzi ed importunare il pubblico con insistenti offerte di merci;
 6. l'attività di vendita itinerante non può avere inizio prima delle ore 07:00 e non può concludersi dopo le ore 20:00;
 7. il Comune, con provvedimento motivato, può vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi e/o manifestazioni.

AVVERTE

- i trasgressori saranno puniti a termini di legge;
- il procedimento sanzionatorio seguirà l'iter previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689;

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento, in ottemperanza delle vigenti normative, chi abbia interesse può presentare ricorso dinnanzi al Tribunale Amministrativo per la Regione Sicilia, competente per territorio, entro il termine di sessanta giorni, ovvero innanzi il Presidente della Regione Siciliana entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio on line.

DISPONE, ALTRESÌ,

- che il personale della Polizia Locale e degli altri Organi preposti al controllo sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza;
- che la corrente Ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Maletto, ai fini di una maggiore diffusione, nonché notificata al Comando Polizia Locale ed alla Stazione Carabinieri di Maletto.

IL SINDACO
F.to Capizzi Giuseppe

Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente ordinanza, ai sensi dell'art.16, comma 1°, del Regolamento comunale di Regolarità Amministrativa, approvato con deliberazione G.M. n.164/2005 e dell'art. 30, comma 3°, del vigente Statuto Comunale, è stata pubblicata all'Albo onLine del Comune, per quindici giorni consecutivi,

dal 27-09-2023 al 11-10-2023, a titolo di pubblicità – notizia.

Maletto, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (*FALLICA PIETRO VINCENZO*)

*Documento originale firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs 7/03/2005, n. 82 e s.m.i.)*